



Comune di Tavullia

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

Numero 72 Del 22-12-14

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
2015

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|---|
| Paolucci Francesca | P | BERTUCCIOLI OTTAVIO | P |
| PIERI ALESSANDRO | P | FERRANDINO SONIA | P |
| MACCHINI LAURA | P | BANINI FABIO | P |
| SIGNORETTI AGOSTINO | A | BACCHINI ENRICO | P |
| FEDERICI PATRIZIO | P | DI STEFANI ROBERTA | P |
| MURATORI SARA | P | BORRA GIANCARLO | P |
| BARONCIANI MIRKO | P | | |

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Paolucci Francesca in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor AIUDI DOTT. GIUSEPPE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BERTUCCIOLI OTTAVIO
FERRANDINO SONIA
BANINI FABIO

Immediatamente eseguibile N

Soggetta a controllo N

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione n.72 del 15.12.2014 presentata dall'Ufficio Ragioneria avente per oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Preso atto della proposta;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge con modificazione dall'art. 1, comma 1, L. 29 gennaio 2014, n. 5;

Considerato che:

il regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 00 del 22/12/2014 dichiarata immediatamente eseguibile, in vigore dal 1° gennaio 2015 è stato predisposto tenendo in debita considerazione tutte modifiche legislative intervenute in materia di IMU;

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell'apposito sito informatico. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, al tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Evidenziato:

che l'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la soppressione della riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell'importo calcolato

applicando l'aliquota base così come prevista dal D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011 ed ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

che fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante l'esclusione dall'imposta per:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;

d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011;

g) immobili "merce" di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione disposta dall'articolo 2, D.L. n. 102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11.12.2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati;

Tenuto conto:

che il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) prevede: "Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

della deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2015 da approvarsi in pari seduta della presente;

Ritenuto di determinare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2015 nella misura fissata nella parte dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito IMU iscritto nel

bilancio di previsione 2015;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Bilancio e Patrimonio nella seduta del 18/12/2014;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- Visti i pareri favorevoli resi da:
 - a) il Responsabile dell'Ufficio interessato per la regolarità tecnica;
 - b) il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per la regolarità contabile;

La votazione, svoltasi per alzata di mano , dà il seguente risultato:

Presenti n.12

Assenti n.1

Astenuti n.4(Cons. Banini, Bacchini, Di Stefani, Borra)

Votanti n. 8

Voti favorevoli n.8

Voti contrari n.0

D E L I B E R A

1) di stabilire , per l'anno 2015, per le motivazioni di cui in premessa, la seguente misura delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria:

Aliquota ordinaria 1,06 per cento: per tutte le categorie di immobili se non diversamente specificatamente stabilito

Aliquote specifiche:

aliquota 0,60 per cento per le abitazioni principali e assimilate categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche

2) di precisare che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 1,06 per cento e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;

3) di stabilire per l'anno 2015, la seguente misura delle detrazioni IMU per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

La predetta detrazione si applica anche all'unità immobiliare

(limitatamente alle categorie A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di confermare, l'obbligo della presentazione della dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo con riferimento all'anno d'imposta per la quale si chiede l'agevolazione;

5) di precisare altresì che le dichiarazioni nei casi sopra riportati hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;

7) di evidenziare che in base all'art. 11 del Regolamento IUC in vigore dal 01/01/2015 non sono soggette a IMU, in quanto assimilate alle abitazioni principale, le seguenti fattispecie di abitazioni (con esclusione di quelle ascritte alle categorie catastali A/1-A/8-A/9) e le relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7):

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

8) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li 15-12-14

Il Responsabile del Servizio

F.to Rosati Dr. Bruno

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Li 15-12-2014

Il Responsabile del

Servizio finanziario

F.to Rosati Dr. Bruno

Il presente verbale, salva sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Paolucci Francesca

Il Segretario Comunale
F.to AIUDI DOTT. GIUSEPPE

=====
Per copia conforme all'originale
TAVULLIA, lì 09-01-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
AIUDI DOTT. GIUSEPPE

=====
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza odierna (Art. 124 D.Lgs. 267/2000 - art.32, 1° comma, L.69/2009).

[] Non é soggetta a controllo preventivo di legittimità .

TAVULLIA, lì 09-01-15

Il Segretario Comunale
F.to AIUDI DOTT. GIUSEPPE

=====
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il

[] E' stata inoltre dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4^, D.Lgs. 267/2000);
TAVULLIA, lì

Il Segretario Comunale
F.to AIUDI DOTT. GIUSEPPE